

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1 - E' costituita l'Associazione ARTEMISIA. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di Promozione Sociale» o «APS».

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2. - Essa ha sede nel Comune di COMO in via Regazzoni 6 (CO)

L'Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Art. 3. – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- A) Sostenere le persone nell'acquisizione del proprio benessere psicofisico
- B) Diffondere una cultura del mangiar sano, in modo armonioso ed equilibrato
- C) Favorire la diffusione dei principi fondamentali di una visione olistica della vita
- D) Fornire gli strumenti e le conoscenze per vivere in armonia ed equilibrio con l'ambiente e le stagioni
- E) Promuovere un approccio alla cura del Sé attraverso la consapevolezza e l'implementazione delle potenzialità dell'individuo
- F) Affermare la ricerca del benessere come il risultato di uno stile di vita che contempla diverse componenti, gli aspetti psicologici, fisici, nutrizionali, e la cura del corpo.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nel raggiungimento di tali scopi l'Associazione si propone di organizzare conferenze, corsi, attività formative ed informativa, incontri tematici, eventi, manifestazioni e quanto altro di utile per raggiungere gli scopi.

Le attività di cui ai paragrafi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

La durata dell'Associazione è illimitata

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4. - Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;

- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) eredità, donazioni e legati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota sociale minima. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all'Assemblea dei soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio direttivo.

Soci

Art. 6. - Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.

L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

Art. 7. - Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 8. – Tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, avranno diritto di voto in Assemblea; i soci avranno, inoltre, diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; a frequentare i locali sociali, ad accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dall'Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione. L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9. - I soci avranno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Art. 10. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provvede al versamento della quota associativa entro primo semestre si intende automaticamente escluso a fare tempo dal secondo semestre.

In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, mancato pagamento della quota sociale, inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Organi sociali

Art. 11. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;

Gli organi sociali hanno la durata di 3 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Assemblea dei soci

Art. 12. - I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa nelle sedi dell'Associazione o inviata a mezzo fax / e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

Art. 13. - L'Assemblea ordinaria delibera in merito a

- a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività ed eventualmente il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a

- le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei comparenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Per le delibere relative allo scioglimento dell'associazione si veda quanto previsto all'articolo 23 del presente statuto.

Art. 14. – Tutti i soci, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Art. 15. – Se non diversamente previsto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Consiglio direttivo

Art. 16. - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 2 a un numero massimo di 2... membri eletti tra i soci dall'Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili.

Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 17. - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 18. - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Art. 19. - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20. - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento

dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21. - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Scioglimento

Art. 23. – L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

E' fatto in ogni caso divieto di devolvere anche in modo indiretto a terzi il patrimonio residuo dell'Ente.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017

Controversie

Art. 24. - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Legge applicabile

Art. 25. - Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di luglio, alle ore 18:30 in Como- Albate, presso la sede in via Regazzoni 6, si è riunita l'assemblea generale ordinaria dell'associazione Artemisia.

È presente il Consiglio direttivo nella persona dei signori:

• Presidente: Mordente Monica; • Segretario e Tesoriere: Aventini Beatrice;

E numero 5 associati su un totale di soci 7: Francesca Rizzi, Cattaneo Giulia, Livio Alessia, Emanuela Saldarini, Galli Chiara,

Assume la presidenza la Presidente Mordente Monica

PREMETTE

- che venne indetta per il giorno 9 luglio 2019, alle ore 18:30, in questo luogo, l'assemblea ordinaria della suddetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;

Varie ed eventuali

2) Varie ed eventuali.

- che l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione non venne considerata atta a deliberare per mancato rispetto dei quorum costitutivi previsti dallo statuto, ai fini delle delibere in prima convocazione;

- che l'avviso di convocazione riportava la data della seconda convocazione;

- che l'assemblea in seconda convocazione risulta così regolarmente convocata;

- che sono legittimamente intervenuti tutti i membri del Consiglio direttivo;

- che pertanto l'assemblea di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Su proposta del presidente, l'assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Aventini Beatrice.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente che espone ai soci l'argomento dell'assemblea: Il punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro iniziale data del 2 agosto 2019 e poi prorogata nella data del 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che del Decreto Legislativo, all'articolo 43 comma 4-bis si legge infatti: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, i termini per l'adeguamento degli statuti delle bande musicali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato, e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020". **La modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, che è già stata approvata in via preliminare dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 Aprile 2019. Nella bozza di Statuto si è provveduto all'esclusiva introduzione di disposizioni del Codice aventi carattere inderogabile e/o per quelle di carattere "derogatorio" cioè per le quali nello statuto è possibile disciplinare in modo diverso una certa materia rispetto a quanto disposto dal Codice del Terzo settore. Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente. Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.lgs. 117/2017.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

La Presidente

Monica Mordente

Registrato a Como il 7/08/2019 al N. 2374

Serie 3 - Assolti € 0,00 - Imp. c. seg. 5

Il Segretario

Beatrice Aventini

FIRMA SUI DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE